

## DELIBERA N. 446 del 9 giugno 2021

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [ OMISSIS ]Srl - Procedura aperta, con carattere d'urgenza, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.), direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) e servizi complementari dell'intervento denominato «Lavori di riqualificazione dell'immobile "ex scuola elementare di Carmignano" a nuova sede del Comando Stazione Carabinieri» - Importo a base di gara: euro 214.509,78 – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - S.A.: Federazione dei Comuni del Camposampierese – Centrale Unica di Committenza - Comune di Sant'Urbano (PD)

**PREC 115/2021/S**

### Riferimenti normativi

Art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020)

Art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

### Parole chiave

Decreto "Semplificazioni" – Appalto di servizi di ingegneria e architettura – Procedura d'urgenza e in deroga al Codice – Requisiti speciali di partecipazione

### Massime

**Servizi di ingegneria e architettura – Requisiti speciali di partecipazione – Procedura in deroga**

L'applicazione della disciplina transitoria e in deroga dettata dal decreto legge n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020) consente alla stazione appaltante di stabilire requisiti di partecipazione più stringenti ove ciò sia giustificato da esigenze di semplificazione che la normativa emergenziale ha inteso perseguire.

**Art. 4, comma 2, d.l. n. 76/2020 (conv. in l. n. 120/2020)**

**Art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 9 giugno 2021

**DELIBERA**

VISTA l'istanza prot. n. 33921 del 26/04/2021 con la quale, in relazione alla procedura di gara in oggetto, la [ OMISSIS ]S.r.l. chiede un parere all'Autorità ritenendo che sia illegittimo e lesivo della concorrenza, in quanto limitante la partecipazione alla procedura di gara, l'art. B7) del disciplinare di gara che, con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa, richiede esperienza «*sia di Progettazione DEFINITIVA sia di Progettazione ESECUTIVA per il medesimo lavoro*»; ad avviso dell'istante tale previsione sarebbe in contrasto con l'art. 2.2.2. delle linee guida n. 1 dell'ANAC recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 38567 del 12/05/2021;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi in atti dalle parti interessate;

VISTI gli atti di gara e, in specie, l'art. B7) del disciplinare di gara concernente "Requisiti di capacità tecnico-organizzativa" ai sensi del quale, ai fini della partecipazione, occorre «*Aver espletato negli ultimi dieci anni servizi sia di Progettazione DEFINITIVA sia di Progettazione ESECUTIVA del medesimo lavoro*, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate (...)

VISTI il bando tipo n. 3 adottato con delibera n. 723 del 31/07/2018 e le linee guida n. 1 (art. 2.2.2.4) aggiornate con Delibera n. 417 del 15/05/2019 secondo cui «Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara (...)

CONSIDERATO che la procedura di gara in esame è stata indetta con carattere di urgenza e ai sensi dell'art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, in combinato disposto con gli artt. 157, comma 1, 60 d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 4, d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 prescrive: «le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. Tali disposizioni si applicano, altresì, agli interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente»;

CONSIDERATO che, nella memoria trasmessa, la stazione appaltante ha motivato la scelta di richiedere ai fini della partecipazione alla procedura di gara solo servizi analoghi a quelli in affidamento in ragione della natura in deroga della procedura espletata, soggetta alla normativa in deroga dettata dal decreto legge cd. "Semplificazioni"; tenuto conto delle esigenze di urgenza e semplificazione alla base della procedura indetta, essendo venuta meno la possibilità di valutare la professionalità in sede di presentazione dell'offerta tecnica, la stazione appaltante dichiara di avere optato per una richiesta di requisiti di qualificazione più specifici vista l'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso; la stazione appaltante evidenzia in ogni caso come la gara abbia visto un'ampia partecipazione di concorrenti; in effetti, dal verbale di gara n. 2 del 01/05/2021 risulta che n. 34 operatori economici (su 35 che avevano presentato domanda) sono stati ammessi alla procedura di gara;



RITENUTO che, in ragione della normativa applicabile alla procedura in esame, la clausola del disciplinare di gara contestata dall'istante sia legittima in quanto concernente una procedura di gara soggetta alla disciplina in deroga dettata dall'art. 4, comma 2, d.l. n. 76/2016 (conv. n. 120/2020); inoltre, la clausola del disciplinare non appare presentare aspetti di illogicità o irragionevolezza ai sensi dei principi generali richiamati all'art 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla stazione appaltante nella memoria presentata inerenti sia le esigenze di urgenza e semplificazione della procedura sia la scelta di compensare l'aggiudicazione del contratto con il criterio del prezzo più basso con una specifica qualificazione richiesta ai concorrenti;

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'art. B7) del disciplinare di gara sia conforme alla normativa di settore.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 giugno 2021  
Per il Segretario Maria Esposito  
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente